

Indice

- 1) Principio di rilevanza
- 2) Principio della sostanza
- 3) Eliminazione dell'area straordinaria nel conto economico
- 4) Introduzione del criterio del costo ammortizzato (art. 2426/1, n. 1; n. 8, comma 2)
- 5) Il leasing finanziario
- 6) Altre minori

1) Principio di rilevanza

2423/4 (e art. 3-bis del D.Lgs. 127/1991) “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa.”

L'introduzione di questo principio presenta fortissimi rischi.

Anzitutto amplia la discrezionalità amministrativa incentivando atteggiamenti opportunistici. In secondo luogo, ciascuna azienda interpreterà la soglia di rilevanza in modo diverso, rendendo più difficile la comparazione spaziale e temporale. Sul punto, sembra necessario un esplicito rinvio ai principi contabili di derivazione professionale che dovranno sul punto pronunciarsi molto chiaramente.

Inoltre si introduce anche la possibilità non solo di evitare la presentazione in bilancio, che al limite sarebbe l'unica cosa sensata, ma si permette di evitare la “rilevazione” di alcune poste, in contrasto con le regole della tenuta della contabilità di cui all'art 2214 c.c. e seguenti; non si capisce come sia possibile coordinare la non rilevazione con la “regolare tenuta delle scritture contabili”. Si pensi ad una verifica ex-post sulla tenuta della contabilità. Gli amministratori potranno sempre sostenere di non avere rilevato spese non pertinenti in quanto “irrilevanti”. Per cui in primo battuta ritengo opportuno non introdurre tale principio.

In alternativa, se proprio lo si ritenesse necessario, il principio andrebbe modificato nel seguente modo:

2423/4 **Nella redazione del bilancio non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.** La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto dei suddetti **gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa. e l'impatto sul patrimonio netto e sul risultato economico dell'esercizio.**

2) Principio della sostanza

2423bis/1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

Oltre ad aggiungere l'aggettivo “economica” per chiarire meglio cosa si intende per “sostanza”, si deve considerare che introdurre questo principio richiederà anzitutto un esplicito rinvio ai principi contabili di derivazione professionale, per le necessarie specificazioni del concetto (*sostanza economica*).

Come ho già risposto nella prima consultazione, il problema di coordinamento sarà con le norme fiscali, specie sull'IVA, che impongono una specifica rilevazione. Ad esempio un acquisto su commissione cui seguirà la rivendita verso il soggetto ordinante, potrà essere rilevato solo contabilizzando il margine per

¹ Tali commenti sono espressi a titolo personale e non impegnano le associazioni professionali e scientifiche di cui faccio parto e i comitati cui aderisco come esperto)

l'intermediario ? La sostanza economica è quella, ma dubito che, ad oggi, una verifica fiscale su tale operazione non richieda la contabilizzazione tanto dell'acquisto quanto della rivendita successiva.

Inoltre introdurre tale concetto stride enormemente con il mancato inserimento in questa riforma della contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario. Che senso ha affermare il concetto di sostanza e lasciare che i beni in leasing finanziario restino in capo al locatore ? Tale assenza di coordinamento con la contabilizzazione del leasing e con le norme fiscali rende in partenza il principio vuoto e privo di effetti sostanziali, penalizzando l'intero senso della riforma.

Se lo si vuole introdurre che almeno la forma sia la seguente:

2423bis/1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza economica dell'operazione o del contratto;

3) Eliminazione dell'area straordinaria nel conto economico

L'inserimento dell'area straordinaria è fondamentale per comparare nel tempo e nello spazio i bilanci delle imprese. Mi rendo conto che la Direttiva ha eliminato l'area straordinaria dalla struttura di conto economico ma è anche vero che la deroga di cui all'art. 13/2 del testo comunitario lascia margini di manovra che andrebbero colti, reintroducendola. In via alternativa, si scelga la strada dei principi IASB che non prevedono l'area straordinaria, ma impongono l'evidenza di una specifica area sulle discontinuing operations (IFRS 5). Quantomeno un'area ove si evidenzia separatamente l'impatto di ristrutturazioni deve esistere nello schema di conto economico.

4) Introduzione del criterio del costo ammortizzato (art. 2426/1, n. 1; n. 8, comma 2)

Se il tenore generale della Direttiva mira alla semplificazione, introdurre il criterio del costo ammortizzato va esattamente nella direzione opposta, imponendo alle aziende calcoli spesso non banali e che richiederebbero apposite consulenze. **Ma soprattutto tale criterio non risulta tra quelli ammessi di cui all'art. 12 della Direttiva.** Per cui sembra una modifica assolutamente non richiesta, né possibile, né opportuna. Essa complicherebbe enormemente anche il profilo fiscale, che si troverebbe a dover gestire interessi attivi e passivi che non risultano dai documenti originali.

Si ritiene pertanto che tale modifica non possa essere introdotta, pena una violazione del testo comunitario.

5) Il leasing finanziario

Vorrei che qualcuno mi spiegasse perché anche dopo questa bozza di riforma il leasing finanziario continua a non apparire nei bilanci dei locatari. È del tutto priva di significato la pervicacia nel difendere questa impostazione obsoleta, che già nella legge delega del 2002 si riteneva di dover superare.

6) Altre minori

- All'art. 2426, 11-bis, la bozza prevede che **“Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura”**. Dal momento che la valutazione del derivato avviene al fair value, ne deriva l'obbligo di valutare al fair value anche l'elemento coperto. Tale criterio però non è contemplato nelle altre parti dell'art. 2426; per cui sarebbe necessario introdurre tale eccezione quando si menziona che la valutazione avviene applicando altri criteri (costo, ecc.):
- Art. 2427, n. 13: l'aggettivo “eccezionale” lascia incertezza se ci si riferisce all'importo o alla natura. Per evitare di ripetere le incertezze che hanno caratterizzato l'interpretazione del concetto di “straordinario” nella versione precedente, si suggerisce di integrare l'aggettivo “eccezionale” precisando se per importo o per natura rispetto alla normale attività dell'impresa.
- Nella bozza risulta eliminata la possibilità di capitalizzare costi di ricerca, ma la voce B.I.2 dell'attivo continua a riportare tale denominazione.